

N. R.G. 43/2024

R.G. N. 12/2024 L.C.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Marco Vittoria	Giudice
dott. Enrico Vernizzi	Giudice est.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata presentato ex artt. 268 ss. CCII da [REDACTED] e residente in [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. AGNESE CASALAINA ([REDACTED]), elettivamente domiciliato in Piacenza (PC), Via Roma, 61, presso lo studio del difensore;
viste le integrazioni depositate in data 2 maggio 2024;

rilevato che:

come già evidenziato (cfr. Tribunale di Verona, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma II CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria (anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore), con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento

giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); tale soluzione può essere ragionevolmente applicata anche alla liquidazione controllata; nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Parma;

il debitore è in stato di sovraindebitamento;

non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;

la domanda è corredata dalla relazione, redatta dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II CCII), vale a dire:

- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni precedenti;
- l'inventario dei beni del ricorrente (coincidente con "lo stato delle attività", anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCII comma secondo lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma secondo, CCII);
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, con l'indicazione del loro domicilio digitale;
- l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (corrispondente agli "atti di straordinaria amministrazione" di cui all'art. 39, comma II, CCII, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II CCII);
- lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma IV lett. b), CCII;

osservato che:

[] riferisce di svolgere attività lavorativa come lavoratore dipendente con retribuzione annuale pari ad € 21.476; di essere titolare di c/c acceso presso INTESA SAN PAOLO SPA, filiale di [] con saldo al 05/03/2024 pari ad euro 4,195 e di CARTA POSTEPAY con saldo al 14/03/2024 pari ad euro 0,396; a fronte di un passivo complessivamente pari ad € 93.690,75 (di cui € 2.041,22 in prededuzione, € 1.529,16 in privilegio ed € 90.120,37 in chirografo) l'attivo è costituito, oltre che dalle esigue disponibilità liquide di cui il ricorrente risulta titolare, dall'apporto mensile di una quota dello stipendio – detratte le somme destinate al sostentamento del nucleo familiare ex art 268 comma IV lett b) CCII - per tre anni, oltre a quanto percepito a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità , per un importo complessivamente stimato in € 19.200;

considerato che:

alla luce dell'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita, il limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, può essere stabilito – riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revisione - in complessivi € 1.050,00 mensili al netto delle imposte avuto riguardo al reddito del complessivo nucleo familiare; quanto eccede tali somme dovrà essere versato al Liquidatore inclusi anche eventuali depositi bancari, postali, strumenti finanziari o depositi effettuati a titolo di investimento etc; con riguardo alla segnalazione del Gestore in merito alla *“presenza del fondo TFR che alla data del 31/12/2022 ammonta ad euro 17.359,34”* deve osservarsi come il trattamento di fine rapporto costituisca *“un diritto di credito a pagamento differito, il quale matura anno per anno in relazione al lavoro prestato ed all'ammontare della retribuzione, costituendo in sostanza retribuzione differita (Cass. Sez. U, 23/11/1987 n. 8625 e Cass. 23/3/2001 n. 4261). Il diritto all'indennità in questione, infatti, non nasce con la cessazione del rapporto di lavoro, ma costituisce un diritto che si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo, secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 c.c., così come modificato dalla L. n. 297 del 1982, art. 1”* (Cass. S.L. 357/2024); si tratta di credito certo e liquido che diviene tuttavia esigibile solo al momento del venir meno del rapporto di lavoro (Cass. 19708/2018; Cass. 19967/05, Cass. 16826/05), fatta salva la facoltà per il lavoratore di chiedere l'anticipata corresponsione delle proprie spettanze alle

condizioni individuate dal suddetto art 2120 cod civ (accordi di miglior favore possono essere presi tra le parti o possono essere previsti dal CCNL applicato in azienda); il TFR è suscettibile di cessione volontaria ex art. 1260 c.c. (Cass. 10211/21, Cass. 19501/09) e, rientrando nella categoria delle “*indennità relative al rapporto di lavoro*” menzionata nell’art. 545 c.p.c., può essere oggetto di pignoramento nella misura di un quinto, al pari delle altre somme dovute in ragione del rapporto di lavoro (Cass. 19708/18, Cass. 19967/05, Cass. 1049/98), con assegnazione differita al momento della sopravvenuta esigibilità. Quanto ai rapporti con la disciplina della presente procedura, come è noto, pur non riproducendo il CCII una disposizione analoga all’art 14 undecies L 3/2012, non appare revocabile in dubbio che la liquidazione controllata sia, al pari della liquidazione del patrimonio prevista dal previgente art. 14 ter e ss. L 3/2012 e della liquidazione giudiziale, una procedura a carattere universale per effetto della quale si determina lo spossessamento del debitore in ordine ai beni attuali e l’attribuzione alla procedura dei beni futuri. Rimango esclusi dalla liquidazione, per quanto ora rileva, i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile (art 268 comma I lett a CCII) ed i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (art 268 comma I lett b CCII). Come osservato in dottrina l’esplicito richiamo da parte dell’art 268 comma I lett a) al disposto dell’art 545 c.p.c. e l’omesso riferimento nel dettato dell’art 268 comma I lett b) CCII, riguardante l’attivo superiore alla soglia necessaria per il dignitoso sostentamento del debitore acquisibile alla procedura, alle “*indennità relative al rapporto di lavoro*”, induce a ritenere che la possibilità di apprensione del TFR divenuto esigibile in corso di procedura sia regolata dalla prima disposizione. Alla luce della complessiva disciplina deve allora ritenersi che :

- a) ove il credito da TFR del sovraindebitato sia divenuto esigibile prima dell’apertura della liquidazione controllata, esso, divenuto parte del patrimonio del debitore, debba essere integralmente incluso nell’attivo della procedura destinato al soddisfacimento dei creditori;
- b) il Liquidatore non possa domandare, anteriormente al maturare della condizione di esigibilità (cessazione del rapporto) la liquidazione delle somme meramente accantonate

dal datore di lavoro, né richiedere la corresponsione di quanto spettante al lavoratore a titolo di anticipazioni per finalità diverse da quelle stabilite dall'art 2120 cod civ;

- c) nel caso in cui il credito da TFR divenga esigibile nel corso del triennio dall'apertura della procedura di liquidazione controllata il suddetto credito possa essere acquisito all'attivo della procedura nei limiti stabiliti dall'art 545 c.p.c ;

ritenuto che:

il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale e lo stato di insolvenza; possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli *advisors* superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;

il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 (*“L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”*) dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;

si debba provvedere alla nomina di un liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di

NOMINA

Giudice delegato il dott. Enrico Vernizzi;

CONFERMA

nelle funzioni di liquidatore il dott. DOMENICO MATTACE già nominato OCC ai sensi dell'articolo 269 CCII;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto Liquidatore;

ESCLUDE

nei limiti di durata del piano, dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni del nucleo familiare fino al limite complessivo di € 1.050 mensili al netto delle eventuali imposte riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti modificativi od integrativi ;

DISPONE

che tutto quanto eccede tale somma venga versato al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;

DISPONE

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

ORDINA

al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;

RICHIAMA

l'art. 150 CCI, secondo cui “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”

DISPONE

che il Liquidatore:

- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4 CCII;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 30/4 ed il 31/10 di ogni anno (a partire dal 30/04/2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche:
 - a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

- b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.
- Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

MANDA

alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e all'istante, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.

Parma, 22 maggio 2024

Il Giudice rel.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

dott. Antonella Ioffredi